

PREMESSA
DATI STORICI ESSENZIALI

L'Asp (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) "Fusconi Lombrici Renzi" nasce in seguito alla trasformazione operata ai sensi della legge regionale n.25 del 28/11/2014, che definisce il riordino e la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) sul territorio umbro; succede all'Asp "Fusconi Lombrici Renzi", nata nel 2007 dalla fusione tra gli Istituti Riuniti di Beneficenza e l'Istituto Ricovero dei Vecchi "E. Lombrici" di Norcia, istituiti a loro volta in forza, rispettivamente, del decreto 07.04.1942 e del D.Lgs. del 24 maggio 1917.

Ai sensi dell'art. 58 commi 4 e 5 della legge 17.07.1890 n° 6972, con determinazione dirigenziale del 23.09.2005 n° 8196 si è attuata la fusione delle opere pie amministrative (Orfanotrofio Renzi, Fusconi, Asilo Infantile) con approvazione del relativo statuto in un unico ente provvisto di personalità giuridica di diritto pubblico e denominato "Istituti Riuniti di Beneficenza".

La presenza di queste istituzioni, a carattere caritativo assistenziale di Norcia, testimonia l'alto grado di civiltà dei cittadini norcinesi, la disponibilità e la sensibilità da loro dimostrate nel creare istituzioni finalizzate alla tutela delle classi sociali più deboli e bisognose, poiché nessuna altra istituzione pubblica provvedeva ad esse.

Negli II.RR.B. di Norcia, erano state raggruppate, oltre all'Ospedale Civile, le seguenti Opere pie:

1. Asilo infantile
2. Orfanotrofio Fusconi
3. Orfanotrofio Renzi

All'atto della creazione del nuovo Ente, che succede alle sopra indicate Opere pie, corre l'obbligo che si dia memoria, in questa sede, anche se per brevi cenni, della loro origine e fini:

a) ISTITUTO RICOVERO DEI VECCHI "E. LOMBRICI" istituito con disposizione testamentaria del 30 dicembre 1940 da Enrico Lombrici, con la quale il benefattore individuava quale erede l'Ente Comunale di Assistenza, allo scopo "di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, mantenimento ed alla assistenza dei vecchi poveri, di ambo i sessi inabili al lavoro proficuo, in conformità dell'art. 2 del Decreto legislativo 19 novembre 1889 n° 6535 Serie III, aventi il domicilio di soccorso nel Comune di Norcia e che non abbiano parenti tenuti, per legge, a provvedere alla loro vita ed in grado di farlo" (Statuto, approvato con D.R. del 7 aprile 1942).

Successivamente all'approvazione dello Statuto altri Benefattori (Cecconi Giulivo, Cipriani Benedetto, Veneri Maria, Corazzini Dolores.....) hanno provveduto a donare i propri beni all'Istituto Ricovero dei Vecchi "E. Lombrici", incrementandone il patrimonio;

b) ASILO INFANTILE, istituito nel 1863 dalla Congregazione di Carità con il concorso del Municipio e dei cittadini, che ha per scopo quello di "istruire ed educare i fanciulli di ambo i sessi" (Statuto approvato con R.D. del 13 ottobre 1864);

c) ORFANOTROFIO MASCHILE "FUSCONI", istituito con disposizione testamentaria del 10 novembre 1914 dal Comm. Enrico Fusconi, con la quale il benefattore disponeva erede la Congregazione di Carità ed usufruttuaria sua moglie Maria Franceschini. Quest'ultima, allo scopo di onorare la memoria del marito, nominò erede universale la stessa Congregazione, la quale venne in possesso dei suoi beni nel 1935. L'orfanotrofio ha lo scopo di "provvedere gratuitamente secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento, all'educazione morale e fisica ed istruzione agli orfani del Comune di Norcia (statuto approvato con D.Lgs. Del 214 maggio 1917)

ORFANOTROFIO FEMMINILE "RENZI", istituito con disposizione testamentaria del nursino Carlo Renzi, morto il 25 giugno 1839. L'esecutore testamentario, il canonico Vittorio Cionci, ottenne il decreto di erezione in Ente Morale il 24 dicembre 1864. L'Orfanotrofio ha lo scopo di "ricoverare, alimentare ed istruire le povere orfane di ambedue i genitori o di uno di essi, native della Città, in preferenza, o del Comune" (statuto approvato con R.D. del 18 dicembre 1864).

Con deliberazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione n° 43 del 03.11.2006 e n° 33 del 03.11.2006 lo "Istituto Ricovero dei Vecchi E. Lombrici" e gli "Istituti Riuniti di Beneficenza" hanno disposto la loro fusione (approvata con determinazioni dirigenziali della Direzione Sanità e servizi sociali della Regione Umbria n. 1880 del 2/3/2007 e n. 3228 del 4/4/2007), trasformandosi in Azienda pubblica dei servizi alla persona ai sensi della Legge 328/2000 e del D.Lgs. n. 207/2001.

Con deliberazione n.....del 20/7/2017 il Consiglio di Amministrazione dell' Apsp "Fusconi Lombrici Renzi", in ottemperanza alla succitata l.r. 25/2014, ha approvato il seguente Statuto dando il via al processo di trasformazione che porterà alla costituzione del nuovo Ente.

ARTICOLO 1 **DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E NATURA GIURIDICA**

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona "Fusconi Lombrici Renzi", di seguito denominata Asp, trae origine dalla trasformazione dell'Apsp "Fusconi Lombrici Renzi" che riuniva gli "Istituti Riuniti di Beneficenza" di Norcia e l'Istituto Ricovero dei Vecchi "E. Lombrici" secondo le modalità espresse in premessa, operata ai sensi della legge regionale n.25 del 28/11/2014.
2. L'Asp ha sede in Norcia, Viale Lombrici, 27
3. L'Asp è un ente pubblico non economico che persegue finalità di rilevanza socioassistenziale, sociosanitaria, socioeducativa, non ha fini di lucro ed è dotata di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Svolge le proprie funzioni secondo i principi e i criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.
4. L'Asp è disciplinata dalle disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 28/11/2014 "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)" ed opera nel rispetto ed in coerenza con la Legge regionale 9 aprile 2015 n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali) con particolare riferimento alla parte II servizi sociali, e con la normativa statale vigente.

ARTICOLO 2 **ATTIVITÀ E SCOPI IN GENERE**

L'ASP:

1. L'Azienda cura la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nelle materie in cui si esplica l'attività dell'Azienda stessa.
2. promuove e partecipa ad iniziative di ricerca su temi di interesse dell'Azienda, anche attraverso l'attuazione di iniziative di carattere sperimentale ed innovativo.
3. adotta una Carta dei Servizi recante la descrizione generale delle modalità, delle condizioni, e degli standard qualitativi nella cui osservanza saranno erogati i servizi.
4. con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento

degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

ARTICOLO 3

FINALITA' NEL CAMPO DELL'ASSISTENZA AGLI ANZIANI

1. L'ASP si propone di provvedere all'assistenza, cura e recupero di persone anziane in difficoltà, senza adeguata rete familiare, ivi compresi gli anziani non autosufficienti, di qualunque condizione e sesso e qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica e sensoriale) con esclusione delle patologie psichiatriche e di quelle contagiose.
2. E' ammesso a fruire dei servizi dell'ASP chiunque, a prescindere dall'età, versi in condizioni di riduzione totale dell'autonomia personale, sempre se non affetto da patologie psichiatriche o contagiose, previa autorizzazione delle istituzioni preposte.
3. Sono compresi negli scopi della Azienda, in riferimento ai soggetti indicati nei commi 1 e 2:
 - a) la realizzazione e la gestione di strutture, residenziali e/o semiresidenziali;
 - b) l'organizzazione e l'erogazione di servizi e prestazioni socio – assistenziali e socio – sanitarie.
4. Nell'ambito delle anzidette finalità, i presidi, le strutture e le prestazioni da allestire e fornire saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ai bisogni di maggiore intensità, nonché con riferimento agli indirizzi della programmazione regionale in materia.
5. Una quota del bilancio, su decisione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata agli anziani bisognosi del Comune di Norcia.

ARTICOLO 4

FINALITA' NEL CAMPO DEI MINORI E DI GIOVANI STUDENTI

1. L'ASP:
 - a) provvede ove e quando possibile all'accoglimento, al mantenimento, e di norma all'educazione morale e fisica, all'istruzione, alla formazione professionale, alla protezione, allo sviluppo psicofisico ed all'avviamento al lavoro di minori prioritariamente bisognosi, che siano orfani e/o in difficili condizioni familiari ed economiche o, comunque, in stato di abbandono o di incuria o di grave necessità della famiglia d'origine.
 - b) potrà assistere prioritariamente i bambini bisognosi, anche se non orfani, mediante interventi diretti e/o indiretti
 - c) offre sostegno economico a studenti universitari meritevoli e non abbienti fino al compimento del ventiseiesimo anno di età
2. Nell'ambito degli scopi di cui al precedente comma e per il miglior conseguimento degli stessi, le strutture e le prestazioni offerte saranno di volta in volta determinate dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento agli indirizzi generali delle istituzioni preposte.
3. I servizi sono strutturati in forme residenziali e non.
4. Una quota del bilancio, su decisione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata agli orfani bisognosi del Comune di Norcia.

ARTICOLO 5

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

1. L'Asp è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla LR 11/2015 con particolare riferimento alla parte II "servizi sociali", orienta la propria attività nel rispetto

dei principi da questa indicati e concorre alla programmazione sociale, all'organizzazione e alla gestione delle relative attività, nel rispetto delle normative vigenti.

2. Nello svolgimento delle attività istituzionali, l'Asp rispetta gli indirizzi adottati dalla Regione Umbria per il perseguimento delle finalità ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale
3. Per l'erogazione di prestazioni e per la gestione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente, l'Asp può stipulare convenzioni o contratti o stabilire forme di collaborazione con il Comune e con altri soggetti pubblici o privati finalizzate, nel rispetto delle proprie competenze, ad un migliore utilizzo delle risorse disponibili e al raggiungimento di una ottimale qualità del servizio
4. Qualora l'Asp si avvalga delle cooperative sociali per l'espletamento delle proprie attività, ai sensi della normativa vigente, le stesse cooperative sociali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla LR 11/2015 con particolare riferimento alla parte II servizi sociali
5. L'Asp può deliberare la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata, designando i propri rappresentanti negli stessi

ARTICOLO 6 **PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'ASP è formato dai beni pervenuti a seguito di fusione operata in virtù dell'art 62 della L. n. 6972/1890 ("Norme sulle IPAB "; in GU n. 171/1890; GR dell'Umbria, Determinazione Dirigenziale n. 3228/2007), e dagli altri successivamente acquistati.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - contributi a destinazione vincolata;
 - lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Azienda a titolo di incremento del patrimonio ed acquisti di beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.
3. Costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'art. 828, comma secondo, del Codice Civile, i beni mobili ed immobili destinati dall'Azienda al servizio ed agli scopi per i quali è costituita.
4. I beni mobili e immobili dell'Ente destinati al pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile dell'Ente ai sensi dell'art.13 comma 3 del Dlgs. n. 207/2001
5. In caso di trasferimento dei servizi o parte di essi in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, il vincolo dell'indisponibilità dei beni passa sui nuovi immobili. I beni mobili ed immobili da cui vengono dismessi i servizi riconducibili alle finalità statutarie dell'Azienda entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.
6. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
7. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono sottoposti al controllo previsto dall'art.13 – 4° comma, del D.Lgs. n° 207/2001 e dalla normativa regionale in materia.

ARTICOLO 7 **MEZZI FINANZIARI**

1. L'ASP provvede alla realizzazione delle proprie finalità con l'utilizzazione dei proventi derivanti da:
 - rendite patrimoniali;
 - contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
 - proventi, lasciti, legati, donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio e comunque atti di liberalità, anche sotto forma di erogazione di servizi;
 - rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - trasferimenti statali, regionali, comunali finalizzati alla erogazione di servizi e prestazioni di competenza istituzionale dell'azienda;
 - avanzi derivanti dalla gestione.

ARTICOLO 8 **ORGANI DI GOVERNO**

Sono Organi dell'ASP:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 9 **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, designati secondo le seguenti modalità: tre nominati dal Sindaco del Comune di Norcia (tra cui il Presidente); uno scelto, dal Sindaco del Comune di Norcia, tra i discendenti di Giuseppa Antonucci (figlia di Antonucci Giacinto e Teresa Bianconi) o in subordine di Teresa Bianconi (figlia di Bianconi Antonio e Valesini Maria), fino a quando sarà possibile individuarne la discendenza certa; uno nominato dalla Regione Umbria secondo le modalità previste dalla propria regolamentazione.
3. I consiglieri di minoranza in Consiglio Comunale hanno facoltà, qualora lo richieda la maggioranza degli stessi, di indicare un membro come auditore, che abbia la possibilità di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, facendone comunicazione al Sindaco. Nel caso fossero presenti più gruppi in disaccordo, verrà ritenuta valida l'indicazione del capogruppo del gruppo di minoranza più grande; nel caso in cui i gruppi di minoranza siano egualmente rappresentati, verrà nominato il membro anagraficamente più giovane.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente, nominato ai sensi dell'art.18 c.2 ed alla relativa seduta interviene anche il Sindaco del Comune di Norcia, per il cui tramite si darà comunicazione alla Regione dell'Umbria dell'avvenuto insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. A successivo regolamento interno verrà demandata la disciplina in ordine a rimborsi ed eventuali emolumenti per l'espletamento delle funzioni, secondo le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 10
DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo e non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.
2. Qualora, durante il mandato del Consiglio di Amministrazione, decada l'Amministrazione Comunale, il nuovo Sindaco ha facoltà, entro 60 giorni dal suo insediamento, di sciogliere il Consiglio di Amministrazione e di procedere alle nuove nomine secondo le modalità di cui all'art. 9 c.2 e c.3.
3. Fatte salve le ipotesi di decadenza degli amministratori, come operante nei casi e secondo le modalità indicate da specifica legislazione, nonché le disposizioni del precedente comma, i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio; entro tale data deve essere predisposta la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione nei tempi e con le modalità previsti da legislazione regionale vigente in materia e dal presente Statuto.

ARTICOLO 11
ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogni qualvolta lo richieda il bisogno e l'urgenza e comunque almeno due volte l'anno in occasione dell'esame e approvazione del bilancio e del conto consuntivo.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto via Pec, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno 48 ore prima delle sedute ordinarie ed almeno 24 ore prima in caso d'urgenza.
3. Le adunanze possono essere convocate anche previa richiesta di almeno due consiglieri.
4. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purchè non si tratti di materie ai sensi dell'art.12 comma 5.

ARTICOLO 12
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di tre componenti, compreso il Presidente.
2. Le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. A parità di voti la proposta si intende respinta.
3. Chi si trova nelle condizioni di cui all'art 78 comma 2 del Dlgs n. 267/2000 ha l'obbligo di astenersi comunicandolo al segretario verbalizzante della seduta.
4. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, per alzata di mano, ed ove trattasi di persone, a scrutinio segreto, esprimendo il voto in schede.
5. Le deliberazioni attinenti a:
 - a. Adozione e modifiche dello statuto;
 - b. Atti di disposizione del patrimonio;

- c. Approvazione del bilancio, del documento di programmazione economica, del conto consuntivo e dei regolamenti, richiedono un quorum speciale, ovvero, in prima convocazione, la presenza di almeno quattro consiglieri compreso il Presidente e il voto favorevole di almeno tre componenti. Qualora non sia raggiunto il quorum costitutivo prescritto, è indetta una seconda adunanza da tenersi nel termine perentorio di dieci giorni. In seconda convocazione, il CdA si costituisce e delibera ai sensi dei commi 1 e 2.
6. Le delibere sono immediatamente esecutive se non è diversamente disposto.

ARTICOLO 13 **FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) approva lo Statuto e le relative modifiche;
- b) approva i regolamenti di organizzazione e di contabilità e le relative modifiche;
- c) approva i piani e i programmi, in coerenza con gli atti di programmazione regionale in materia, indicando indirizzi ed obiettivi della gestione;
- d) approva i bilanci;
- e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione con gli obiettivi indicati;
- f) nomina il Direttore ai sensi dell'art. 20 ed assegna allo stesso le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati;
- g) approva la dotazione organica dell'ASP su proposta del Direttore;
- h) delibera la dimissione e l'acquisto di beni immobili;
- i) approva le proposte di convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- j) delibera la partecipazione in organismi di natura pubblica o privata e designa i propri rappresentanti negli stessi;
- k) si esprime sul conferimento di incarichi di consulenza, progettazione, di assistenza legale a tutela degli interessi dell'Ente in conformità alle norme regolamentari vigenti;
- l) approva la "carta dei servizi" erogati a garanzia dell'impegno operativo nei confronti degli utenti.

ARTICOLO 14 **DIMISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI**

1. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e irrevocabili dal momento della presentazione del protocollo.
2. In caso di dimissioni di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, l'azienda attiva le procedure per la surroga dell'Amministratore dimissionario facendone specifica richiesta al Sindaco del Comune di Norcia.
3. Gli Amministratori nominati in surroga, restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15

DECADENZA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.
2. La decadenza degli amministratori è altresì disposta dal Consiglio di Amministrazione per loro gravi violazioni di legge o del presente statuto, e in particolare:
 - a) per gravi e/o reiterate irregolarità nell'assolvimento del mandato;
 - b) per la sussistenza di cause di incompatibilità definite dalla legislazione regionale vigente in materia.
3. La decadenza è disposta dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta. Successivamente alla decadenza si invia il procedimento per la relativa sostituzione.
4. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, la decadenza è dichiarata dal Sindaco del Comune di Norcia.
5. La revoca degli Amministratori è disposta dal Comune di Norcia che li ha nominati nei casi in cui gli stessi abbiano perso i requisiti necessari per l'elezione a Consiglieri. Successivamente alla revoca, il Comune di Norcia avvia il procedimento per la relativa sostituzione.
- 6.

ARTICOLO 16

SCIoglimento Consiglio di Amministrazione

1. Nei casi di accertata e grave violazione di legge, di statuto o di regolamento, o di gravi irregolarità della gestione, nonché di irregolare costituzione o funzionamento degli organi, che comportino l'impossibilità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, si applica quanto disposto dalla L.R. 25/2014

ARTICOLO 17

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'ASP è il legale rappresentante dell'Azienda; rappresenta l'Azienda in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Norcia, tra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati secondo la sua competenza ai sensi dell'art. 9 c.2
3. Spettano al Presidente le seguenti funzioni:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) curare l'effettiva esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile e comunque entro 60 giorni dalla loro adozione. Tali provvedimenti assumono la forma del decreto;
 - e) partecipare, in rappresentanza dell'Azienda, ai lavori confluenti nell'accordo di programma con il quale si adotta il Piano di zona di cui all'art. 19 c.2 della legge 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali");
 - f) sviluppare direttamente o tramite delega ogni utile iniziativa per la promozione ed il mantenimento dei rapporti con Enti Pubblici, operatori privati, associazioni di utenti ed altre organizzazioni interessate alle finalità dell'Amministrazione;
2. Il Presidente ha facoltà di delegare Consiglieri su materie specifiche;

3. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni saranno assolte dal Vice Presidente

ARTICOLO 18 **IL VICE-PRESIDENTE**

1. Nella stessa seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione il Presidente nomina il Vice Presidente.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo di quest'ultimo.
3. Esercita, altresì, le funzioni allo stesso delegate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19 **ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA**

1. L'organizzazione della struttura diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Azienda secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici tecnici ed amministrativi e servizi sociali ed assistenziali, anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di garantire gli obiettivi assegnati.
2. L'Azienda disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione della struttura sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente, e funzione amministrativa attribuita al Direttore, ai responsabili degli Uffici e dei Servizi.
3. La struttura è organizzata secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficacia e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità.
4. I servizi operano sulla base dell'individuazione delle esigenze degli utenti, verificando la rispondenza ai bisogni e l'economicità degli impegni dell'Azienda nei loro confronti, che sono definiti nella carta dei servizi approvata dal Consiglio di Amministrazione.
5. Le deliberazioni e le determinazioni assunte sono rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'azienda (<http://www.apspnorca.it/albo-on-line/>) per la durata di quindici giorni consecutivi.
6. Le modalità di organizzazione sono stabilite nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

ARTICOLO 20 **IL DIRETTORE**

1. La gestione dell'ASP e la sua attività amministrativa sono affidate ad un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione con atto motivato, sulla base dei criteri definiti dallo Statuto. Il Direttore è scelto tra i dipendenti dell'ASP in posizione apicale in possesso di specifica esperienza professionale in materia di gestione di servizi e strutture sociali. In mancanza di figura professionale idonea, il Direttore è scelto anche al di fuori della dotazione organica in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica posseduta.
2. Il Direttore è responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi dell'ASP e ad esso competono, nel rispetto del principio della separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, tutti i poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati riservati agli organi di cui all'articolo 8.
3. Previa stipula di apposita convenzione tra i soggetti interessati, più ASP possono avvalersi di un unico Direttore.
4. Le funzioni di Direttore, su scelta del Consiglio di Amministrazione, potranno essere assolte dalla nomina di una o più Posizioni Organizzative come responsabile/i dell'area/e di riferimento.

ARTICOLO 21 **PERSONALE**

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'ASP è disciplinato nel rispetto delle normative vigenti
2. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del regolamento di organizzazione, nel rispetto della normativa vigente

ARTICOLO 22 **REGOLAMENTI**

1. Il Consiglio di Amministrazione approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di contabilità, acquisti e gestione del patrimonio.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina, in particolare:
 - a) l'articolazione della struttura organizzativa;
 - b) i requisiti e le modalità di assunzione del personale nel rispetto della normativa vigente;
 - c) ogni altra funzione organizzativa.
3. Il regolamento di contabilità, acquisti e gestione del patrimonio, disciplina, in particolare:
 - a) le modalità di valutazione della gestione tecnica e amministrativa;
 - b) le modalità di controllo dell'economicità, dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità dei servizi.

ARTICOLO 23
REGIME DI CONTROLLO SUGLI ATTI

1. Nell'esercizio del potere di autonomia statutaria, ed al fine di garantire la regolarizzazione tecnica, amministrativa e contabile degli atti dei suoi organi, si stabilisce:
 - a) che sulle proposte di delibere del Consiglio di Amministrazione il Direttore dell'Azienda esprimerà parere di legittimità esercitando la competenza funzionale prevista dal precedente art. 20.
 - b) che sulle delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti lo Statuto e le sue modificazioni, i regolamenti dell'Ente e gli atti di disposizione sul patrimonio si applicherà il regime dei controlli regionali previsti rispettivamente dagli art. 12 e 18 del D.Lgs. 207/2001.
 - c) che sugli atti di gestione costituiti da sue competenti determinazioni, il Direttore con la sottoscrizione delle stesse ne attesterà la regolarità tecnica contabile e amministrativa di cui all'art. 10 D.L. 207/2001.
2. E' fatta salva comunque la potestà del Consiglio di Amministrazione di verifica di attività di gestione, per il tramite del Presidente o del Consigliere eventualmente delegato, onde accertarne la legalità e la conformità a programmi direttivi ed indirizzi espressi e disponendo, ove necessario, la sospensione dell'esecuzione degli atti adottati.
3. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali sui beni del patrimonio con obbligatorie previsioni di reinvestimento dei relativi proventi aventi vincolo di destinazioni statutarie, sono sottoposti al controllo previsto dall'art. 13 – 4 comma - del più citato D.L. 207 del 4 maggio 2001.

ARTICOLO 24
L'ORGANO DI REVISIONE

1. In conformità alle disposizioni vigenti in materia è costituito ed opera nell'Azienda un organo di revisione economico – finanziaria degli atti dei suoi organi.
2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nomina un revisore dei conti.
3. Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti all'albo nazionale di categoria.
4. Il revisore effettua la revisione economica finanziaria degli atti di governo e di quelli di gestione dell'Azienda garantendo il controllo della gestione contabile, la verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità della sua azione amministrativa, la corretta gestione delle risorse. In particolare esso provvede:
 - al controllo della gestione;
 - ai riscontri di cassa;
 - alla verifica dei bilanci, preventivi, delle carte contabili, dei conti consuntivi;
 - alla elaborazione, come atti obbligatori, di pareri sulle proposte di bilanci, preventivi e consuntivi con relazioni di accompagnamento, prima che i suindicati documenti contabili vengano sottoposti al Consiglio di Amministrazione.
5. L'organo di revisione svolge una fattiva collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sue sedute obbligatoriamente, in occasione dell'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché ad altre sedute, con funzione consultiva, su richiesta motivata del Consiglio.
6. L'organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile una sola volta ed è corrisposta una indennità di funzione determinata dal Consiglio di Amministrazione pari fino a un massimo del 50% di quella prevista dal Comune di Norcia, nonché il rimborso delle spese forzose occorse per l'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 25
CONCERTAZIONE E COOPERAZIONE CON I LIVELLI ISTITUZIONALI

1. L'Azienda si conforma al metodo della programmazione sociale di territorio condivisa, disciplinata dalla D.G.R. Umbria 248 del 06.03.2002 ("Approvazione dell'atto di indirizzo ai comuni per la programmazione sociale del territorio condivisa"), allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli interventi prioritari, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a) del D.LGS. 207/2001.

ARTICOLO 26
VIGILANZA E CONTROLLO

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti in materia di verifiche e controlli sulle strutture e sui servizi socio assistenziali, socio sanitari, socio educativi e scolastici, la regione Umbria esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'ASP.
2. Il controllo si esercita:
 - a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento sia conforme alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi regionali;
 - b) sui risultati di gestione.
3. L'ASP, al fine di consentire lo svolgimento della funzione di controllo, trasmette annualmente alla Regione Umbria:
 - a) il bilancio economico pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale;
 - b) una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti.
4. La Regione Umbria esercita altresì un controllo preventivo sui seguenti provvedimenti:
 - a) sugli atti di disposizione immobiliare
 - b) sullo Statuto, sui regolamenti e sulle relative modifiche.

ARTICOLO 27
POTERE SOSTITUTIVO

1. Nei casi di accertata e grave violazione di legge, di statuto o di regolamento, o di gravi irregolarità della gestione, nonché di irregolare costituzione o funzionamento degli organi, la Regione Umbria diffida l'ASP a provvedere, in un termine non superiore a sei mesi dal ricevimento della diffida.
2. Decorso inutilmente tale termine e in caso di dissesto economico-finanziario, il Presidente della Giunta regionale, previa motivata deliberazione della Giunta regionale stessa, scioglie gli organi dell'ASP e nomina un commissario ad acta.
3. Nel caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere le finalità statutarie o di esaurimento delle stesse, ove non sia possibile procedere con le modalità di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa motivata deliberazione della Giunta regionale stessa, dispone l'estinzione dell'ASP e nomina un commissario liquidatore per la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, al netto delle passività.

ARTICOLO 29
SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato a Istituto Bancario di nota e comprovata solidità che garantisca localmente l'operatività del servizio.
2. Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto al quale affidare il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.
3. Il contratto di Tesoreria ha durata quinquennale ed è rinnovabile per un periodo non superiore al quinquennio.

ARTICOLO 30
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Apsp rimarrà in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 9 del presente Statuto.
2. L'attuazione del riordino e della trasformazione non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della LR 25/2014, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva la posizione giuridica, nonché i trattamenti economici in godimento, compresa l'anzianità maturata. I contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
3. Al personale dipendente, nelle more dell'individuazione del comparto di contrattazione, si continuano ad applicare le disposizioni giuridiche ed economiche del contratto collettivo di lavoro nonché del contratto individuale di lavoro in vigore al momento della trasformazione.
4. Per l'anno 2017, anno di prima attivazione del sistema di contabilità economia-patrimoniale, è facoltà dell'Ente adottare in affiancamento anche ai fini autorizzatori il sistema della contabilità finanziaria.
5. Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente e si fa rinvio, con vincolo di adeguamento statutario, alla legislazione statale e regionale che disciplina la materia.